

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Emanato con D.R. n. 1523 del 15 nov. 2002 (affisso all’Albo prot. n 18305 del 20 nov. 2002;

modificato con D.R. n. 244 del 13 feb. 2003 (affisso all’Albo prot. n. 4293 del 20 feb. 2003);

con D.R. n. 621 del 31 mar. 2003 (affisso all’Albo prot. n. 6972 dell’8 apr. 2003);

con D.R. n. 960 del 28 mag. 2003 (affisso all’Albo prot. n. 9332 del 30 mag. 2003;

con D.R. n. 812 del 14 mag. 2004 – prot. n. 13124 (affisso all’Albo prot. n. 13350 del 18 mag. 2004);

con D.R. n. 53 del 18 gen. 2005 – prot. n. 1423 (affisso all’Albo prot. n. 1567 del 19 gen. 2005);

con D.R. n. 938 del 18 sett. 2009 – prot. n. 18946. (affisso all’Albo prot. n.19049 del 22 sett. 2009).

Regolamento sulle modalita’ e procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori beni e servizi

INDICE

Articolo 1 - Oggetto.

Articolo 2 - Modalità di esecuzione in economia.

Articolo 3 - Lavori in economia.

Articolo 3 bis – Lavori pubblici concernenti beni culturali.

Articolo 4 – Fornitura di beni e servizi in economia.

Articolo 5 - Divieto di frazionamento.

Articolo 6 – Soggetti competenti.

Articolo 7 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi.

Articolo 8 - Ordinazione e liquidazione di beni e servizi.

Articolo 9 - Vigilanza sull’esecuzione e verifica della prestazione.

Articolo 10 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Articolo 11 - Lavori mediante cottimo.

Articolo 12 - Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 13 - Perizia suppletiva.

Articolo 14 - Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

Articolo 15 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo.

Articolo 16 - Collaudo dei lavori.

Articolo 17 - Lavori d'urgenza.

Articolo 18 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza.

Articolo 19 - Garanzie.

Articolo 20 - Limiti di importo per le spese effettuate dai Direttori di Dipartimento e dai Presidenti dei Centri Interdipartimentali.

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevità denominati interventi.
2. L'esecuzione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui l'Università non aderisca ad una convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dic. 1999, n. 488 e successive modificazioni o ad una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dic. 2000 n. 388 e successive modificazioni e secondo le disposizioni di tali leggi.
3. Comma abrogato.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia.

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi dell'Università o appositamente noleggiati e con personale interno.
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno l'affidamento, con procedura negoziata, ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
4. Gli interventi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
5. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.. I beni e servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 3 - Lavori in economia.

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento e nei limiti di importo indicati per singola spesa, i seguenti lavori:
 - a) lavori di manutenzione e adattamento dei locali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze adibiti ad uso dell'Università, d'importo non superiore a 100.000,00 euro;
 - b) lavori ordinari di manutenzione e adattamento dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in affitto ad uso dell'Università, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, d'importo non superiore a 100.000,00 euro;
 - c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109 del 1994, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
 - d) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
 - e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
 - f) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
 - g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.

Art. 3 bis - Lavori pubblici concernenti beni culturali

1. I lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di cui al d. lgs. 29 ott. 1999 n. 490 e l'esecuzione di scavi archeologici, sono eseguiti in economia fino all'importo di 300.000 euro per particolari tipologie da individuare con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del d. lgs. 22 gen. 2004 n. 30, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.
2. I contratti per i lavori di cui al comma precedente possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
3. L'esame e la scelta dei preventivi è effettuata con i seguenti criteri:
 - a) il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato:
 - 1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - 2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Si rinvia alle disposizioni del d. lgs. 22 gen. 2004 n. 30.

Art. 4 – Fornitura di beni e servizi in economia.

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia, nel limite di importo di 50.000 euro per singola spesa, nei seguenti casi:
 - a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Università, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
 - b) acquisto, manutenzione e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, utensili, strumenti e materiale scientifico didattico e di sperimentazione;
 - c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
 - d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - e) rilegatura di libri e pubblicazioni;
 - f) lavori di traduzione e interpretariato, da affidare ad esperti qualificati, informatizzazione ed elaborazione dati, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
 - g) contratti di edizione, stampa e cessione, lavori di tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
 - h) trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 - i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
 - l) spese di rappresentanza;
 - m) spese per cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno e fotografia;
 - n) spese per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere;
 - o) fornitura e/o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
 - p) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

- q) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- r) polizze di assicurazione;
- s) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- t) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- u) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- v) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- z) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- aa) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili, anche per il riscaldamento di immobili, e lubrificanti;
- bb) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto;
- cc) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;
- dd) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
- ee) spese per il pagamento delle utenze di illuminazione, riscaldamento, condizionamento, forza motrice, acqua, telefono e trasmissione dati;
- ff) spese per l'acquisto ed il noleggio di apparecchi e materiali necessari ai servizi igienico - sanitari;
- gg) spese per costruzione, manutenzione e modifica di piccoli impianti di illuminazione, riscaldamento, condizionamento, forza motrice, acqua, telefono e trasmissione dati;
- hh) servizi amministrativi di supporto e servizi informatici;
- ii) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, servizi ausiliari;
- ll) manutenzione del verde;
- mm) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- nn) spese postali, comprese quelle di corrieri privati e telegrafiche;
- oo) affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura occorrenti per l'espletamento di consulenze, progettazione, direzione dei lavori ed o collaudi nel limite massimo di euro 20.000,00 esclusi gli oneri dovuti per legge.

Art. 5 - Divieto di frazionamento.

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina del presente provvedimento.

Art. 6 – Soggetti competenti.

1. Il Direttore Amministrativo effettua le spese in economia nell'ambito degli obiettivi e delle relative disponibilità finanziarie e nei limiti stabiliti dal presente provvedimento.
2. Il Direttore Amministrativo può con proprio provvedimento delegare ai soggetti indicati al comma seguente le proprie competenze per tipologie o importi da definire.

3. I singoli interventi, qualora ricadano nelle tipologie di cui all'art. 3 ed all'art. 4, lettera ll) e lettere b), n), o), gg), hh) secondo periodo, oo), per quanto di competenza, sono affidati al Capo della Ripartizione tecnica; per le altre tipologie, per quanto di competenza sono affidati all'Economo. Gli interventi di cui alle lettere q), s), t) u), v) e bb) sono affidati dal Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, al Capo della Ripartizione tecnica o all'Economo a seconda della natura del bene o servizio da acquisire.
4. I Direttori dei Dipartimenti ed i Presidenti dei Centri Interdipartimentali effettuano le spese in economia indicate all'art. 4, tranne quelle di cui alle lettere r), aa), cc), dd) e ii) entro i limiti del presente provvedimento.
5. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del procedimento si avvale, quando possibile, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 7 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi.

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale a cura del responsabile del procedimento, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. Si prescinde dall'acquisizione del preventivo nel caso di acquisto di libri.
3. Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, anche anticipati via e-mail, ecc.) deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le eventuali garanzie;
 - c) le caratteristiche tecniche;
 - d) la qualità e la modalità di esecuzione;
 - e) l'eventuale prezzo;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le modalità di scelta del contraente;
 - h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penali previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, qualora la controparte non adempia agli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto, di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni, ove non ritenga più opportuno il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida, tranne nei casi di fornitura di servizi per i quali la natura del contratto non consenta l'apposizione di detta clausola;
 - i) eventuale clausola risolutiva espressa;
 - l) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
5. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Art. 8 - Ordinazione e liquidazione di beni e servizi.

1. L'acquisizione di beni e servizi è perfezionata con buono d'ordinazione con il quale il soggetto competente dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tale atto deve riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
2. Il suddetto atto di ordinazione contiene specificatamente almeno:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

- b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
 - c) la qualità e la modalità di esecuzione;
 - d) gli estremi contabili (capitolo);
 - e) la forma di pagamento;
 - f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti, tranne nei casi di fornitura di servizi per i quali la natura del contratto non consenta l'apposizione di detta clausola;
 - g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
3. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata comunicazione per iscritto all'amministrazione, tranne i casi in cui di prassi si prescinde da tale comunicazione.
 4. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data della verifica della prestazione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
 5. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile del procedimento.
 6. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattisi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 9 - Vigilanza sull'esecuzione e verifica della prestazione.

1. Il responsabile del procedimento individua la persona incaricata della vigilanza sull'esecuzione e della verifica della prestazione.
2. I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti a verifica entro trenta giorni dall'acquisizione secondo le seguenti disposizioni:
 - a) per beni e servizi di importo inferiore a 20.700,00 euro, iva esclusa, e nel caso di acquisto di libri, è ammessa la apposizione sulla fattura della seguente dicitura debitamente datata e firmata dalla persona individuata ai sensi del comma 1): "Si attesta la regolare conformità della fornitura/ del servizio all'ordinativo ed a tutti i suoi allegati.";
 - b) per beni e servizi di importo inferiore a 77.500,00 euro, iva esclusa, è ammesso il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla persona individuata ai sensi del comma 1);
 - c) in tutti gli altri casi è richiesto il certificato di collaudo.
3. Il collaudo non può essere effettuato da dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art. 10 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta.

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.
2. All'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera si provvede ai sensi del presente provvedimento.

Art. 11 - Lavori mediante cottimo.

1. L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, si può procedere ad affidamento diretto.
2. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

- c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
 - g) le eventuali garanzie.
3. Per i lavori d'importo inferiore a 20.000,00 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con apposito buono d'ordinazione con il quale il soggetto competente dispone l'ordinazione dei lavori.
 4. Per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
 5. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti, ai sensi dell'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a post - informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo dell'Università dei nominativi degli affidatari.

Art. 12 - Contabilizzazione dei lavori.

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:
 - a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del procedimento delle bolle e delle relative fatture;
 - b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 13 - Perizia suppletiva.

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare l'importo di 200.000 euro oltre I.V.A.

Art. 14 - Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta.

1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del procedimento, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 15 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo.

1. I lavori sono liquidati dal responsabile del procedimento, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 50.000 euro è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.
2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
 - a) le date di inizio e fine dei lavori;
 - b) le eventuali perizie suppletive;

- c) le eventuali proroghe autorizzate;
 - d) le assicurazioni degli operai;
 - e) gli eventuali infortuni;
 - f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
 - g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
 - h) le eventuali riserve dell'impresa;
 - i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
3. Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del comma 2 del presente articolo.

Art. 16 - Collaudo dei lavori.

1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 17 - Lavori d'urgenza.

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa all'amministrazione per la copertura della spesa e l'autorizzazione in sanatoria dei lavori.

Art. 18 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
4. Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 19 - Garanzie.

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.300,00 euro.

Art. 20 - Limiti di importo per le spese effettuate dai Direttori di Dipartimento e dai Presidenti dei Centri Interdipartimentali

1. I Direttori di Dipartimento ed i Presidenti dei Centri interdipartimentali effettuano le spese in economia nei limiti di importo delle proprie competenze stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.